

Legge regionale 7 settembre 1979, n. 72 (BUR n. 45/1979)

**INDENNITA' AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI DEI
CONSORZI SOCIO - SANITARI DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 30 MAGGIO 1975, N. 64**

Art. 1

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, recante norme per la costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale, i consorzi socio - sanitari possono prevedere negli statuti la corresponsione di indennità di carica e di presenza agli organi rappresentativi, con decorrenza dalla data di attivazione del Consorzio, nelle seguenti misure:

- a) Presidente: indennità mensile di carica onnicomprensiva fino a L. 200.000;
- b) Componenti del Consiglio Direttivo: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo fino a L. 10.000;
- c) Componenti dell'Assemblea consortile: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea fino a L. 10.000

Art. 2

La indennità di carica del Presidente non può cumularsi con la indennità parlamentare o regionale. Tale indennità è ridotta della metà allorchè il Presidente del Consorzio sia anche Sindaco o Presidente di Amministrazione provinciale o di Comunità montana.

In ogni caso restano salve le indennità previste dagli artt. 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 3

Ai componenti degli organi dei Consorzi socio - sanitari compete in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del loro mandato da liquidarsi secondo quanto indicato dall'articolo 7 della citata legge n. 169 del 1974.

Art. 4

Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme stabilite dalla predetta legge n. 169/ 1974.